



Come difendersi se l'Inps taglia la pensione

Richiesta di restituzione indebiti da parte dell'Inps: quando si applica la sanatoria, come fare ricorso.

Errori di calcolo, limite di cumulo tra redditi e pensione superato, contributi valorizzati male: capita non di rado che l'Inps versi ai pensionati degli importi non dovuti e che, di conseguenza, ne chieda la restituzione con **trattenute sulla pensione**. Questo può accadere, ad esempio, quando **umentano i redditi** del pensionato (per quelle prestazioni soggette al limite di cumulo, come la reversibilità), o se cambia la situazione personale (nei casi in cui l'erogazione del trattamento è soggetta a particolari requisiti), o, ancora, per l'intervento di norme o sentenze successive, che cambiano le condizioni della **prestazione**.

In queste situazioni, dover **restituire la somma**, per il pensionato, costituisce un notevole problema, specie se l'importo dell'indebito è alto: c'è, però, a tutela del cittadino, una **sanatoria** prevista dalla legge, secondo la quale, in certi casi, nulla deve essere restituito all'Inps. Inoltre, se la richiesta di restituzione è illegittima, l'interessato può sempre fare ricorso.

Ma procediamo per ordine e vediamo i casi in cui il pensionato può evitare di restituire gli indebiti e come fare **ricorso all'Inps**.

Inps: prescrizione delle prestazioni non dovute

In primo luogo, i pagamenti indebiti effettuati dall'Inps sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale: pertanto, trascorsi **10 anni dal pagamento**, l'Inps non può più richiedere la somma indietro.

Inps: sanatoria degli indebiti

Una nota legge [1], applicabile a tutti gli indebiti successivi al 31 dicembre 2000, prevede la sanatoria per le **somme non dovute**, erogate dall'Inps in base a un provvedimento formale e definitivo: il **provvedimento**, perché gli importi non siano ripetibili, deve risultare viziato da un **errore** di qualsiasi natura imputabile all'Istituto, escluse le ipotesi in cui l'indebita erogazione è dovuta a **dolo** dell'interessato.



La norma prevede, invece, che gli indebiti debbano essere restituiti se il pensionato è a conoscenza di fatti che incidono sul **diritto alla pensione** o sulla sua **misura**, nel caso in cui non li segnali, a meno che l'Inps non fosse già informato in altro modo.

Inps: sanatoria per errore sulla liquidazione della pensione

Se l'errore dell'Inps è relativo al provvedimento di **liquidazione della pensione** (o di una differente prestazione), o al provvedimento di ricostituzione, i pagamenti indebiti rientrano nella **sanatoria** se:

- sono stati effettuati sulla base di un **provvedimento formale e definitivo**;
- il provvedimento è già stato **comunicato** al pensionato;
- il provvedimento risulta viziato da un **errore imputabile all'Inps**: lo sbaglio può anche consistere in una valutazione sbagliata o non effettuata, ai fini del diritto o della misura della prestazione, di redditi già conosciuti dall'Istituto [2].

Se l'interessato **non comunica** all'Istituto, o comunica solo in parte, eventuali fatti, sconosciuti all'Ente, che possono avere delle conseguenze sul diritto o sulla misura della prestazione, l'Inps non è responsabile dell'errore: di conseguenza, può recuperare legittimamente e per intero le somme erogate per sbaglio.

Se invece l'interessato comunica all'Inps i fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione, e l'Inps **continua a erogare** per intero le somme, quanto percepito in eccesso dal pensionato non può più essere recuperato.

Inps: sanatoria per errore successivo alla liquidazione della pensione

A volte capita anche che siano erogati degli importi non spettanti, a causa di un **errore successivo** al provvedimento di liquidazione della pensione (o della diversa prestazione): questo può essere dovuto alla mancata o tardiva applicazione di una norma, oppure a dei cambiamenti di fatto che incidono sul diritto o sull'ammontare della pensione.

In pratica, il problema si verifica quando la prestazione viene liquidata in modo corretto, ma intervengono, dopo, delle **norme** o dei **fatti** in base ai quali il provvedimento di liquidazione della pensione deve essere **riformato**.

In questi casi, si applica la sanatoria (quindi non possono essere richiesti gli indebiti) se le somme sono state erogate sulla base di una **valutazione errata**, da parte dell'Inps, dei fatti intervenuti dopo il provvedimento e conosciuti dall'istituto.

Non può invece essere applicata la sanatoria se i fatti **non erano conosciuti** dall'Inps e sussisteva l'obbligo, da parte dell'interessato, di **dichiararli**.



Inps: restituzione indebiti derivanti da errori sui redditi

Se le somme indebite liquidate al pensionato derivano da una valutazione sbagliata o non effettuata degli altri **redditi del pensionato**, la situazione è più complessa.

In primo luogo, l'Inps deve **verificare ogni anno** i redditi che possono condizionare l'ammontare o il diritto alle prestazioni previdenziali: inoltre, esiste un preciso **termine [3]** entro cui l'istituto può procedere al **recupero delle somme** indebitamente erogate, superato il quale gli importi non dovuti non possono più essere richiesti indietro.

In particolare:

- se i redditi che rilevano sul diritto o sull'ammontare della pensione non erano, in principio, conosciuti dall'Inps, la restituzione delle somme deve essere richiesta entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello di **conoscenza dei redditi**;
- se i redditi che influiscono su diritto o misura della pensione sono compresi nella **dichiarazione annuale** (730 o modello Unico), l'indebita erogazione delle somme deve essere notificata entro il **31 dicembre** dell'anno successivo a quello della dichiarazione.

In caso contrario, le somme non possono essere chieste indietro (eccettuate le ipotesi in cui sia accertato il dolo del contribuente).

Gli indebiti sono recuperati dall'Inps con **compensazione con crediti** del pensionato nei confronti dell'istituto, **trattenute sulla pensione**, pagamento con rimesse in denaro.

Ma che cosa fare se il taglio della da parte dell'Inps è illegittimo?

Ricorso amministrativo contro gli errori Inps

La prima cosa da fare, quando si riscontra un errore dell'Inps, è intraprendere **un ricorso amministrativo**, che viene deciso da un organo dello stesso istituto (solitamente dal Comitato provinciale dell'Inps, ma la competenza dipende dal tipo di prestazione e dal fondo di iscrizione).

Il ricorso amministrativo preliminare è una condizione necessaria per procedere, successivamente, all'**azione giudiziaria** contro l'Inps, se l'azione è di accertamento negativo o riguarda le prestazioni previdenziali (in quest'ultimo caso, in particolare, il ricorso amministrativo è una condizione di ammissibilità).

In pratica, il ricorrente può rivolgersi al giudice quando:

- è stato **concluso** il ricorso amministrativo con una decisione dell'Inps, ovviamente, negativa;



- sono **decorsi i termini** del procedimento amministrativo senza che l'Inps si sia pronunciata;
- sono decorsi **90 giorni** dalla data di proposizione del ricorso amministrativo, se non è previsto alcun termine per la decisione: in questo caso si realizza il cosiddetto silenzio-rigetto ed è consentito il ricorso giurisdizionale.

Se il ricorrente inizia l'azione giudiziaria prima del verificarsi delle ipotesi elencate, il giudice rileva l'**improcedibilità** della domanda nella prima udienza di discussione della causa.

Vi sono, però, dei casi in cui **non è necessario** effettuare il ricorso amministrativo per poter andare in causa:

- quando il ricorrente domanda un **provvedimento d'urgenza [1]** (nel caso in cui il diritto fatto valere è minacciato da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile);
- quando la domanda è relativa a un **giudizio già instaurato** dalla pubblica amministrazione, senza che l'interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell'atto da impugnare;
- nei procedimenti di **opposizione alle cartelle** di pagamento;
- quando la controversia verte solo sull'**interpretazione** da dare ad una disposizione di legge;
- quando si rilevano meri **errori di calcolo** nella determinazione delle prestazioni previdenziali; in questa ipotesi è comunque possibile presentare un'istanza all'Inps in autotutela, ferma restando la possibilità di proporre l'azione giudiziale.

Ricorso amministrativo Inps: quando e a chi va fatto

Il ricorso contro i provvedimenti dell'Inps deve essere diretto allo specifico organo, centrale o periferico, competente a decidere la controversia: ad esempio, per contestazioni che riguardano i contributi dei lavoratori dipendenti iscritti al Fpld (Fondo pensioni lavoratori dipendenti), il ricorso va fatto al **Comitato Amministratore** del fondo.

Per inviare il ricorso amministrativo, ad ogni modo, il canale è unico; questo, infatti, può essere inviato:

- per i cittadini in possesso di pin dell'Inps o di identità unica digitale spid, dal sito dell'Istituto, sezione Servizi per il cittadino, **Ricorsi online**;
- tramite un **patronato** o un **intermediario** dell'Istituto (ad esempio, un consulente del lavoro).

Il ricorso deve essere inoltrato all'Inps **entro 90 giorni**, che decorrono:



- da quando è stato **ricevuto l'atto** amministrativo da impugnare: la data risulta dal timbro apposto dall'ufficio postale sull'avviso di ricevimento (se si tratta di una raccomandata);
- dal **121° giorno** successivo a quello di presentazione della relativa domanda, se si tratta di un'ipotesi di silenzio rigetto.

La data di presentazione del ricorso risulta inequivocabilmente dalla **ricevuta** che viene automaticamente rilasciata alla fine della procedura telematica.

La presentazione del ricorso interrompe il **termine di prescrizione** del diritto reclamato e sospende eventuali provvedimenti che implicano l'annullamento del rapporto assicurativo, mentre non sospende l'esecutorietà dell'atto amministrativo impugnato, quando questo ha ad oggetto:

- le prestazioni;
- i contributi alle gestioni dei lavoratori autonomi;
- la classificazione dei datori di lavoro.

In caso di rigetto, o di mancata risposta, deve allora essere effettuato un **ricorso alla Corte dei Conti**: il termine di decadenza è ora triennale, non più di 5 anni.

Ricorso giudiziale contro l'Inps

Nel caso in cui l'esito del ricorso amministrativo sia **negativo** o vi sia stato **silenzio-rigetto**, oppure nei casi in cui la fase amministrativa non sia necessaria, come già detto è possibile far causa all'Inps.

Il **ricorso**, in particolare, deve essere inoltrato:

- al **Giudice previdenziale** (si tratta del Tribunale in funzione di giudice unico di primo grado del lavoro, che applica il rito del lavoro con alcune particolarità collegate alla specialità della materia), per le controversie in materia di:
 - assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);
 - infortuni sul lavoro e malattie professionali;
 - assegni per il nucleo familiare e assegni familiari;
 - qualsiasi prestazione di previdenza ed assistenza obbligatoria (ad esempio disoccupazione, mobilità o maternità);
 - inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;



- risarcimento danni per errore dell'Inps nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di informazioni sbagliate dell'Inps;
- costituzione forzosa di una rendita vitalizia (per mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro);
- alla **Corte dei conti**, per le controversie in materia di:
 - pensioni;
 - assegni o indennità civili, militari o di guerra;
- al **Tribunale ordinario**, per le controversie in materia di previdenza complementare;
- al **Giudice di Pace**, per le controversie in materia di interessi e accessori;
- al **Tar**, per le controversie in materia di interessi legittimi.

Note

[1] Art.13, Legge 412/91.

[2] Inps Circolare n. 31/2006.

[3] Corte Costituzionale sentenza n. 166/1996.